



COMUNE DI CRESCENTINO

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9

OGGETTO :

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventiquattro**, del mese di **gennaio**, alle ore **dodici** e minuti **cinquantacinque**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRERO VITTORIO - Sindaco	Si
2. LIFREDI LUCA - Vice Sindaco	Si
3. DASSANO MARIA ANTONELLA - Assessore	Giust.
4. DISPOTO LIBERATO - Assessore	Si
5. BORDIGNON ANNALISA - Assessore	Si
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MARTA il/la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a FERRERO VITTORIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l'argomento sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.10 DEL 20/01/2020

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

Su proposta dell'Assessore al Personale

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”*.

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;
- D) progressioni verticali.

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
---	--

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 1.366.563,91

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 1.443.867,01	€ 1.399.961,96	€ 1.255.862,76	€ 1.366.563,91

Vista la proposta relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

ANNO 2020:

Reclutamento di:

- **n. 1** Istruttore amm.vo Uff. Segreteria, cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di mobilità volontaria per assunzione ex art. 30, comma 2-bis, D.lgs 165/01, seguita, ove non positivamente conclusasi, da procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore amministrativo Uff. LL.PP. cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore tecnico Uff. Urbanistica, cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 previo verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore direttivo Uff. Urbanistica, cat. D, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di mobilità volontaria per assunzione ex art. 30, comma 2-bis, D.lgs 165/01, seguita, ove non positivamente conclusasi, da procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore direttivo contabile Uff. Ragioneria, cat. D., a tempo pieno e indeterminato attraverso procedura concorsuale previo scorrimento graduatorie attraverso pubblico concorso e previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001;
- **n. 1** Agente di Polizia Locale, cat. C, a tempo indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 e con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;

ANNO 2021:

Nell'anno 2021 è prevista la cessazione n. 1 istruttore direttivo Cat. D contabile.
Non si prevedono, al momento, azioni assunzionali specifiche.

ANNO 2022:

Per l'anno 2022 non sono al momento previste cessazioni né modifiche della dotazione organica.

L'ente provvederà, pertanto, alla sostituzione delle unità di personale che dovessero cessare nel biennio anzidetto per cause attualmente non prevedibili.

B) Facoltà assunzionali

B1. Normativa

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- Art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 3, comma 5-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;

Evidenziato che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio **2019-2021**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali **possono** computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, **sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.**

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019 (30 marzo 2019) è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque anni**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al **quinquennio** precedente;

Visto l'art. 33, comma 2, del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo viene di seguito riportato:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...);

Dato atto che, tuttavia, solo successivamente all'emanazione del previsto Decreto ministeriale attuativo, che stabilirà i nuovi valori soglia di riferimento nonché la decorrenza del nuovo sistema, sarà possibile procedere alle assunzioni in applicazione della nuova norma di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del suddetto Decreto, rimangono necessariamente in vigore le precedenti norme già richiamate.

Dato atto, pertanto, che ove intervenga la definitiva approvazione del Decreto attuativo in parola si procederà alla verifica della compatibilità del Piano dei fabbisogni di cui alla presente Deliberazione con le nuove regole assunzionali in tal sede disposte, ed alla sua eventuale rimodulazione al fine di garantirne il rispetto.

Verificato, comunque, che un primo computo di massima, effettuato in base alla nozione dello schema di Decreto attuativo reso noto a valle della Conferenza Stato-Città nel mese di dicembre 2019, evidenzia in ogni caso per il Comune di Crescentino un rapporto % tra spesa di personale ed entrate correnti del tutto rispettoso della c.d. "soglia di virtuosità" prevista dallo stesso schema di Decreto; ritenendosi pertanto che, salvo future modifiche dell'impostazione attuativa offerta, le azioni assunzionali ipotizzate saranno comunque perseguibili anche alla luce della futura normativa.

B2. Verifica situazione dell'Ente

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del *budget* assunzionale come riepilogato nello schema allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

Dato atto che il budget disponibile per l'anno 2020, una volta decurtato degli importi relativi alle assunzioni programmate per l'anno 2020 come sopra dettagliate, ammonta pertanto ad **Euro 21.718,43**.

C) Lavoro flessibile

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. *All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “*Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni*”;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009			
Profilo/categoria	senza oneri	oneri	con oneri
Tecnico Urbanistica			34.924,90
Totali			34.924,90
Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2020			
Profilo/categoria	senza oneri	oneri	con oneri
Totale			

Dato atto, pertanto, che non sono attualmente previste assunzioni a tempo determinato o a mezzo di altre forme di lavoro flessibile, nel corso dell'anno 2020.

D) Progressioni verticali

Dato atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente, **non si verificano** le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale.

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Dirigenti/Responsabili attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni:

- *non sono individuate situazioni di eccedenza o soprannumero nell'Ente.*

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2018;
 - la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
 - l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 13/11/2019 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022;
 - l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
 - questo ente ha approvato il DUP 2020/2022 con deliberazione del C.C. n. 66 del 19/12/2019 e il Bilancio di Previsione 2020/2022 con deliberazione del C.C. n.67 del 19/12/2019 ;
 - l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
 - l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
 - l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che si invierà il presente atto al Revisore dei Conti perché ne accerti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Visto il d.lgs.267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, prevedendo le seguenti azioni:

ANNO 2020:

Reclutamento di:

- **n. 1** Istruttore amm.vo Uff. Segreteria, cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di mobilità volontaria per assunzione ex art. 30, comma 2-bis, D.lgs 165/01, seguita, ove non positivamente conclusasi, da procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore amministrativo Uff. LL.PP. cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore tecnico Uff. Urbanistica, cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 previo verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore direttivo Uff. Urbanistica, cat. D, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di mobilità volontaria per assunzione ex art. 30, comma 2-bis, D.lgs 165/01, seguita, ove non positivamente conclusasi, da procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore direttivo contabile Uff. Ragioneria, cat. D., a tempo pieno e indeterminato attraverso procedura concorsuale previo scorrimento graduatorie attraverso pubblico concorso e previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001;
- **n. 1** Agente di Polizia Locale, cat. C, a tempo indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 e con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;

ANNO 2021:

Nell'anno 2021 è prevista la cessazione n. 1 istruttore direttivo Cat. D contabile.
Non si prevedono, al momento, azioni assunzionali specifiche.

ANNO 2022:

Per l'anno 2022 non sono al momento previste cessazioni né modifiche della dotazione organica.
L'ente provvederà, pertanto, alla sostituzione delle unità di personale che dovessero cessare nel biennio anzidetto per cause attualmente non prevedibili.

3. Di dare atto che:

- la capacità assunzionale dell'Ente è riepilogata all'allegato A) alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto è definita come da prospetto allegato B), anch'esso costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

4. Di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite di spesa potenziale massima, identificato nel tetto al contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, che ammonta, secondo quanto illustrato in premessa, ad € 1.366.563,91, in quanto la spesa complessivamente stanziata, inclusiva delle risorse necessarie a fare fronte a tutte le assunzioni programmate ammonta ad **Euro 1.070.180,00**

5. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale.

6. Di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*.

7. di inviare la presente Deliberazione al Revisore dei conti perché ne accerti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

8. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dai Responsabili dei Servizi AA.GG. e Finanziario parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

3. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
4. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, prevedendo le seguenti azioni:

ANNO 2020:

Reclutamento di:

- **n. 1** Istruttore amm.vo Uff. Segreteria, cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di mobilità volontaria per assunzione ex art. 30, comma 2-bis, D.lgs 165/01, seguita, ove non positivamente conclusasi, da procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore amministrativo Uff. LL.PP. cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore tecnico Uff. Urbanistica, cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 previo verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore direttivo Uff. Urbanistica, cat. D, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di mobilità volontaria per assunzione ex art. 30, comma 2-bis, D.lgs 165/01, seguita, ove non positivamente conclusasi, da procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore direttivo contabile Uff. Ragioneria, cat. D., a tempo pieno e indeterminato attraverso procedura concorsuale previo scorrimento graduatorie attraverso pubblico concorso e previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001;
- **n. 1** Agente di Polizia Locale, cat. C, a tempo indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 e con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;

ANNO 2021:

Nell'anno 2021 è prevista la cessazione n. 1 istruttore direttivo Cat. D contabile.
Non si prevedono, al momento, azioni assunzionali specifiche.

ANNO 2022:

Per l'anno 2022 non sono al momento previste cessazioni né modifiche della dotazione organica.
L'ente provvederà, pertanto, alla sostituzione delle unità di personale che dovessero cessare nel biennio anzidetto per cause attualmente non prevedibili.

3. Di dare atto che:

- la capacità assunzionale dell'Ente è riepilogata all'allegato A) alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto è definita come da prospetto allegato B), anch'esso costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

4. Di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite di spesa potenziale massima, identificato nel tetto al contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, che ammonta, secondo quanto illustrato in premessa, ad € 1.366.563,91, in quanto la spesa complessivamente stanziata, inclusiva delle risorse necessarie a fare fronte a tutte le assunzioni programmate ammonta ad **Euro 1.070.180,00**

5. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale.

6. Di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*.

7. di inviare la presente Deliberazione al Revisore dei conti perché ne accerti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

8. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

Successivamente

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
FERRERO VITTORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DOTT. PAOLO MARTA
